

Appare evidente, dunque, che il rapporto di lavoro dipendente del consigliere Iliano Filippo, per il quale sono stati richiesti i rimborsi al comune di Taranto, presenta anomalie tali da farne ritenere il carattere fittizio, quantomeno nelle modalità di svolgimento e nella correlativa retribuzione, trattandosi di rapporto lavorativo che si esplica in via esclusiva quale collaboratore del Castellaneta e, soprattutto, in assenza di dati che indicano la presenza del soggetto in seno all'azienda. Si sottolinea, sul punto, che la Zuccalà lo indicava quale impiegato "addetto alla sistemazione di documenti, ritiro documenti e gestione appuntamenti" ossia attività che esulano dalla gestione contabile e, dunque, dalla eventuale collaborazione con Castellaneta Andrea. In ogni caso, si evidenzia come l'inquadramento del livello, in assenza del titolo di studio e del correlato svolgimento delle mansioni, è la dimostrazione quantomeno di una fittizietà del rapporto in correlazione con le retribuzioni percepite e, dunque, con gli importi dei rimborsi ottenuti da parte del comune di Taranto, appunto in forma maggiorata (rispetto allo stipendio tabellare come da contratto), in funzione dell'applicazione del superminimo Individuale.

In sintesi, il contratto di lavoro in argomento è caratterizzato da:

- applicazione dello specifico inquadramento retributivo massimo previsto (1° livello con paga base di euro 1.953,58) in mancanza dei titoli e dei requisiti professionali stabiliti in base al contratto collettivo nazionale, migliorativo rispetto a quello degli altri dipendenti della medesima società che risultano in possesso di tali requisiti contrattuali, e ciononostante assunti con un livello nettamente inferiore (5° livello con paga base di euro 1.312,00);
- applicazione di maggiorazione dello stipendio tabellare sulla base del c.d. *superminimo individuale*, tra l'altro per un importo mensile di euro 1.952,00 a fronte di una paga base mensile di euro 1.953,58, al fine di aumentare la retribuzione mensile, che costituisce la base di calcolo per la determinazione degli importi da chiedere a rimborso al Comune;
- inesistenza oggettiva del rapporto di lavoro, atteso che il dipendente non assolve mansioni lavorative presso il predetto datore di lavoro, ma, al più, svolgerebbe attività collaborativa con Castellaneta Andrea, già amministratore unico della predetta società.

I rimborsi elargiti dal comune di Taranto a favore del datore di lavoro per il consigliere ILLIANO Filippo, indicati nel dettaglio in apposito prospetto riepilogativo, ammontano a complessivi € 75.573,29

(Cfr. prospetto riepilogativo in allegato n. 2 informativa 12.1.2016)

B) Consigliere GIGANTE Cosimo

Il consigliere GIGANTE Cosimo, nel periodo in esame è risultato dipendente:

- a) dal 18 maggio 2012 al 31 dicembre 2013, del "Laboratorio Analisi Dott. Ragusa Srl", con qualifica di impiegato amministrativo con funzioni esecutive (quadro) in base al C.c.n.l. per i dipendenti dalle aziende del terziario: distribuzione e servizi;
- b) dal 02 gennaio 2014, del "Laboratorio Analisi Teresa di Giacomo Srl", con il medesimo inquadramento contrattuale di cui al punto precedente.

Gigante Cosimo, assunto in coincidenza con l'inizio del proprio mandato elettorale, è stato inquadrato da entrambi i datori di lavoro nel massimo livello retributivo previsto per il tipo di contratto applicato, cui appartengono i lavoratori con funzioni ad alto contenuto professionale ed anche con responsabilità di direzione esecutiva, che sovrintendono ad unità produttive o ad

una funzione organizzativa avente autonomia operativa nell'ambito delle responsabilità ad essi delegate.

Inoltre dall'esame della documentazione acquisita, si rileva che le retribuzioni applicate da entrambe le società al dipendente Gigante Cosimo sono state di fatto elaborate secondo il previsto inquadramento contrattuale, con maggiorazione del superminimo individuale, sin dalla data dell'assunzione.

Dalle indagini emerge che il consigliere comunale GIGANTE non svolge alcuna funzione direttiva all'interno dei laboratori di analisi in argomento, demandate, rispettivamente, al dott. Di Castri Luciano e al dott. Gigante Alessandro, ma in realtà non ha mai svolto alcuna mansione lavorativa nell'ambito dei rispettivi laboratori di analisi.

Quanto sopra emerge dalle dichiarazioni rese da alcuni dipendenti degli stessi laboratori di analisi, che di seguito si riportano, in sintesi:

- **Di Castri Luciano, nato a Taranto il 18 gennaio 1965, quale direttore sanitario del "Laboratorio Analisi Dott. Ragusa Srl", ha dichiarato in atti:**

""Omissis...ADR: Conosco il sig. Gigante Cosimo, attuale consigliere comunale di Taranto, da diverso tempo, tra l'altro anche mio parente -----
ADR: Da quanto a mia conoscenza lo stesso Gigante Cosimo non è mai stato dipendente del laboratorio di analisi "Angelo Ragusa Srl", nè ho mai notato lo stesso presso la sede del laboratorio svolgere alcuna mansione lavorativa-----ADR: Al momento i dipendenti del laboratorio di analisi sono: Simini Mariasabella, biologa libero professionista,; Laguercia Sabrina, amministrativa; Basile Gabriella, amministrativa; Imparato Raffaella, tecnico di laboratorio; Sgobio Rosa, addetta alle pulizie-----
-----ADR: Da quanto a mia conoscenza il sig. Gigante Cosimo svolge attività di consigliere comunale, ma non conosco altre attività lavorative svolte dallo stesso-----ADR: Da quanto a mia conoscenza non mi risulta che il sig. Gigante Cosimo sia socio della società che gestisce il laboratorio di analisi -----
-----Omissis "" ""-----

(Cfr. verbale di altre sommarie informazioni in allegato n. 3)

- **Imparato Raffaella, nata a Taranto il 6 marzo 1972, quale dipendente del "Laboratorio Analisi Dott. Ragusa Srl", ha dichiarato in atti:**

""Omissis... ADR: Conosco il sig. Gigante Cosimo, quale consigliere comunale di Taranto, per sentito dire da altre persone -----ADR: Da quanto a mia conoscenza lo stesso sig. Gigante Cosimo non ha mai svolto alcuna attività lavorativa presso il laboratorio analisi "A. Ragusa"-----ADR: Non sono a conoscenza del lavoro svolto dal sig. Gigante Cosimo-----ADR: I dipendenti del laboratorio "A. Ragusa" oltre me sono: Laguercia Sabrina, Basile Gabriella, quali dipendenti oltre al dott. Di Castri Luciano e la dott.ssa Simini Maria Isabella Sgobio Rosa, quali liberi professionisti-----Omissis "" ""-----

(Cfr. verbale di altre sommarie informazioni in allegato n. 4)

- **Baldassare Grazia, nata a Taranto il 13 novembre 1965, quale dipendente del "Teresa di Giacomo Srl", ha dichiarato:**

“”” Omissis... ADR: Se non ricordo male dal 2005 fino ad ottobre 2014 ho lavorato presso il laboratorio di analisi Teresa di Giacomo con mansioni di tecnico di laboratorio-----

-----ADR: Ricordo che altri colleghi di lavoro svolgevano la propria attività presso il laboratorio, tra cui tale Giusy Minelli, tecnico di laboratorio, tale Lia Pignatale, tecnico di laboratorio. Poi vi era il titolare Alessandro Gigante, questi presso il laboratorio di Taranto in via Duca degli Abruzzi; mentre presso il laboratorio di Talsano ero presente solo io. I nominativi che ho indicato sono stati sempre gli stessi nel corso degli anni e fino ad ottobre 2014-----

-----ADR: Oltre i nominativi che vi ho elencato non è di mia conoscenza altri dipendenti del laboratorio “Teresa di Giacomo”-----

-----ADR: Sì conosco il sig. Gigante Cosimo, per la precisione il consigliere comunale di Taranto. Tale conoscenza è solo esternamente all’ambito lavorativo; l’ho incontrato solo in poche occasioni-----

-----ADR: Nel corso della mia attività lavorativa non ho mai avuto modo né di incontrare né di avere contatti di altro genere con il sig. Gigante Cosimo; non ho mai sentito parlare le altre colleghe del sig. Cosimo Gigante-----

ADR: Ogni volta che mi interfacciavo per qualche problema al laboratorio centrale di via Duca degli Abruzzi, solitamente rispondevano le altre colleghe; non vi è mai stata occasione di avere contatti telefonici con il sig. Gigante Cosimo-----Omissis”””-----

(Cfr. verbale di altre sommarie informazioni in allegato n. 5)

In definitiva, gli accertamenti eseguiti dimostrano che il rapporto di lavoro dipendente del consigliere Gigante Cosimo, per il quale sono stati richiesti i rimborsi al comune di Taranto, è del tutto fittizio e posto in essere al solo fine di ottenere i rimborsi da parte del civico ente, tra l’altro, anche in forma maggiorata (rispetto allo stipendio tabellare come da contratto), in funzione dell’applicazione del superminimo individuale.

L’inquadramento contrattuale applicato a Gigante Cosimo, è connotato dalla manifesta volontà da parte dei datori di applicare il massimo del trattamento retributivo previsto (arricchito anche dalla maggiorazione del superminimo individuale, nel caso di specie pari all’incirca alla stessa retribuzione mensile prevista da contratto, sin dal momento dell’assunzione, in netta contrapposizione ad ogni logica imprenditoriale.

L’antieconomicità è ancor più evidente per il laboratorio di analisi “Teresa di Giacomo Srl”, che, in condizioni di crisi aziendale, con procedura concorsuale in atto e, infine, con iscrizione di fallimento avvenuta in data 22 ottobre 2014, aveva assunto il dipendente Gigante Cosimo in data 2 gennaio 2014 con il massimo inquadramento retributivo e con riconoscimento della predetta maggiorazione stipendiale quasi pari allo stipendio tabellare (importo mensile del superminimo pari ad euro 2.700,00 a fronte di una paga base mensile di euro 1.749,07).

I rimborsi elargiti dal comune di Taranto a favore del datore di lavoro per il consigliere GIGANTE Cosimo sono dettagliatamente compendiate in apposito prospetto riepilogativo ed ammontano complessivamente ad € 95.097,30

(Cfr. prospetto riepilogativo allegato n. 6 dell’informativa del 12.1.2016)

C) Consigliere UNGARO Giovanni

Il consigliere UNGARO Giovanni nel periodo in considerazione è risultato dipendente;

- a) dal 01 febbraio 2013 al 31 maggio 2013, della "Fasano Ottavio & C. Srl", con qualifica di addetto a mansioni d'ordine di segreteria, in base al C.c.n.l. per i dipendenti dalle piccole e medie industrie del settore metalmeccanico;
- b) dal 04 giugno 2013 al 31 dicembre 2014, della "Forniture servizi Generali Snc", con qualifica di impiegato amministrativo in base C.c.n.l. per i dipendenti dalle imprese esercenti lavaggio automatico e non automatico.

Nel primo caso, Ungaro Giovanni era stato assunto a tempo indeterminato - con applicazione del citato contratto di lavoro e con livello di inquadramento intermedio (V livello retributivo) - quale addetto a mansioni d'ordine di segreteria, nell'ambito dell'attività di commercio all'ingrosso di mobili per ufficio e negozi svolta dalla "Fasano Ottavio & c. Srl".

Il trattamento retributivo applicato è stato pari alla paga base (euro 1.679,89), prevista a norma del rispettivo contratto di addetto (applicato), senza alcuna maggiorazione individuale.

A distanza di pochi mesi dalla decorrenza Ungaro Giovanni aveva rassegnato le dimissioni volontarie, con cessazione del rapporto lavorativo in data 31 maggio 2013.

Sono state acquisite le dichiarazioni rese da NISO Antonio, dipendente della "Fasano Ottavio & C. Srl", dalle quali emerge che il rapporto di lavoro è fittizio, non avendo il consigliere Ungaro mai svolto attività lavorative nell'azienda della "Fasano Ottavio & c. Srl".

Si riportano, in sintesi, le dichiarazioni rese dal dipendente della società:

- **Niso Antonio nato a Martina Franca (TA) il 11 giugno 1974, dipendente della "Fasano Ottavio & C. Srl", ha dichiarato:**

""Omissis...ADR: Lavoro presso la ditta Fasano Ottavio & C. Srl dal 2009 con continuità e mansioni di tecnico-----ADR: Normalmente ogni giorno mi reco presso la sede aziendale per prelevare auto aziendale e lista clienti per interventi da effettuare ed anche al rientro per consegnare il resoconto lavorativo e lasciare l'auto aziendale. Durante la giornata comunque mi sento spesso telefonicamente con l'azienda per dettagli di lavoro, come nel caso di interventi non programmati-----ADR: La parte amministrativa in azienda, da sempre, viene curata dalla signora Fasano Isidora che è anche amministratore. Oltre alla signora Fasano non ho mai notato la presenza di altri impiegati in azienda-----ADR: Altri dipendenti dell'azienda che io conosco, e credo si l'unico, è il sig. Vincenzo Calamo, anche lui tecnico-----ADR: Non ho mai conosciuto tale Ungaro Giovanni in ambito aziendale, tantomeno a livello personale-----ADR: Il signor Nardelli Gianfranco è il cognato della signora Fasano e si occupa delle vendite in ambito aziendale ma non conosco a che titolo svolga tali mansioni, se come dipendente o in via autonoma-----

(Cfr. verbale di altre sommarie informazioni in allegato n. 7)

Ungaro Giovanni è stato successivamente assunto da "Forniture servizi Generali Snc" sempre a tempo indeterminato, con applicazione del contratto di lavoro e con il medesimo livello di inquadramento massimo (A1), quale impiegato amministrativo nell'ambito dell'attività di lavaggio automatico di autovetture.

Il trattamento retributivo applicato è stato pari alla paga base (euro 1.455,19) con maggiorazione a titolo di contingenza (euro 529,75) ed E.d.r. (euro 10,33), come previsto dal rispettivo contratto di lavoro applicato.

Il rapporto d'impiego, cessato a seguito di dimissioni volontarie del consigliere comunale comunicate in data 31 dicembre 2014, appare nell'ambito del contesto aziendale di riferimento del tutto antieconomico, incomprensibile apparendo l'esigenza di assumere un dipendente con mansioni di impiegato amministrativo in un lavaggio automatico, considerato, tra l'altro, che lo stesso datore di lavoro già si avvale di consulente fiscale e del lavoro, oltre all'opera prestata dallo stesso amministratore.

Presso l'impianto di autolavaggio la p.g. ha eseguito due sopralluoghi, in data 22 e 26 ottobre 2015, non rilevando la presenza di alcun dipendente intento a svolgere mansioni lavorative.

(Cfr. verbale di operazioni compiute in allegato n. 8)

I rimborsi elargiti dal comune di Taranto a favore del datore di lavoro per il consigliere UNGARO Giovanni sono dettagliatamente compendiate in apposito prospetto riepilogativo ed ammontano complessivamente ad € 37.900,59

(Cfr. prospetto riepilogativo in allegato n. 9 informativa 12.1.2016)

D) Consigliere CITO Mario

Il consigliere CITO Mario, nel periodo preso in considerazione è stato dipendente della "Tele Basilicata Matera Srl", con mansione di redattore ordinario, con contratto a tempo indeterminato, assunto in data 09 settembre 2002 e licenziato per motivi economici in data 11 giugno 2015.

Il trattamento retributivo applicato è quello previsto dal citato contratto di lavoro, con paga base di euro 2.122,84 ed una contingenza pari ad euro 571,87, oltre ai relativi scatti di anzianità in base al periodo di riferimento.

Dalle indagini non sono emersi elementi per dubitare dell'effettività del rapporto d'impiego, né criticità sul relativo inquadramento, mentre fondati dubbi riguardano il pagamento delle relative retribuzioni.

Infatti dall'esame della contabilità della società datrice di lavoro è emerso che le retribuzioni corrisposte al dipendente nella maggior parte dei casi risultano regolate per contanti con movimentazione del conto "cassa", anche per importi eccedenti la soglia prevista dalle norme antiriciclaggio.

La circostanza appare inverosimile anche considerando che la società versa da tempo in una grave situazione di difficoltà economico finanziaria, tale da ricorrere con frequenza all'applicazione di c.d. ammortizzatori sociali per quasi tutti i propri dipendenti, poi licenziati tutti per giusta causa.

Per il consigliere CITO Mario invece la società non ha mai fatto ricorso alla specifica procedura di sostegno, provvedendo - poco verosimilmente - al pagamento in contanti della retribuzione piena, accedendo successivamente alla procedura di rimborso richiesto al comune di Taranto.

La società ha quindi beneficiato dell'entrata certa relativa ai rimborsi erogati dal Comune, eseguiti con bonifico accreditato direttamente sul conto corrente bancario intestato alla medesima società.

I rimborsi elargiti dal comune di Taranto a favore del predetto datore di lavoro per il consigliere CITO Mario sono dettagliatamente compendiate in apposito prospetto riepilogativo ed ammontano complessivamente ad € 19.378,77

(Cfr. prospetto riepilogativo in allegato n. 10 informativa 12.1.2016)

E) Consigliera PERELLI Rosa

La consigliera PERELLI Rosa nel periodo preso in considerazione è risultata dipendente della "W & B Srl", assunta in data 18.09.2013 con mansione di impiegata amministrativa a tempo indeterminato.

Il trattamento retributivo applicato è quello previsto dal contratto di lavoro, che prevede una paga base di euro 937,75 ed una contingenza pari ad euro 524,94.

Il rapporto d'impiego non evidenzia criticità in punto di inquadramento, ma fondate perplessità in relazione all'effettiva prestazione lavorativa ed ai pagamenti delle retribuzioni rimborsate.

Sono state infatti acquisite le dichiarazioni di alcuni dipendenti, peraltro tutti privi di regolare contratto di lavoro, nessuno dei quali ha confermato la presenza lavorativa della PERELLI Rosa in azienda.

In sintesi, i dipendenti assunti a sit hanno dichiarato quanto segue:

- **Curia Doriana nata a Taranto il 04 agosto 1981, quale dipendente della del "W & B Srl", ha dichiarato:**

"Omissis... ADR: Ricevo direttive in ordine all'attività lavorativa dal signor Lecce Angelo con il quale ho concordato le modalità lavorative e relative retribuzioni-----ADR: Presso il Bar Winning oltre me svolgono attività lavorativa la figlia del proprietario Lecce Alessia, quale banconista-barista e tale Mimmo, di cui non ricordo il cognome, anche egli con mansioni di barista-----ADR: Oltre a tali dipendenti non conosco altre persone che svolgono attività lavorative presso il bar-----"

(Cfr. verbale di altre sommarie informazioni in allegato n. 11)

- **Lecce Alessia, nata a Taranto il 03 dicembre 1994, quale dipendente della del "W & B Srl", ha dichiarato:**

"Omissis... ADR: Presso il Bar Winning ha lavorato il sig. Boccuni Cosimo fino al mese di maggio 2015-----ADR: Oltre al sig. Boccuni Cosimo non conosco altre persone che hanno lavorato presso il bar-----"

(Cfr. verbale di altre sommarie informazioni in allegato n. 12)

Dall'esame contabile della documentazione tenuta dalla società (partitari relativi a dipendenti c/retribuzioni) è emerso che le retribuzioni per tutti i predetti dipendenti (tutti c.d. "in nero") erano pagate, inverosimilmente, solo con movimentazioni del conto "Cassa".

Il rapporto di lavoro della consigliera PERELLI è certamente fittizio considerando che la società "W & B Srl", esercente attività di bar, alla data degli accertamenti (ottobre 2015), per motivi economici, non aveva alle dipendenze alcun dipendente regolarmente assunto con specifiche mansioni di barista o similari, ma continuava a tenere regolarmente assunta la consigliera con mansioni amministrative, nell'ambito di una piccola realtà aziendale che già si avvaleva di prestazioni professionali esterne per consulenza fiscale e del lavoro.

La società nel periodo maggio/luglio 2015 aveva licenziato i dipendenti che svolgevano mansioni attinenti l'attività svolta (baristi-banconisti), avvalendosi per lo svolgimento di tali mansioni solo di lavoratori "in nero", ma manteneva il rapporto di impiego con la PERELLI avente mansioni amministrative del tutto inutili per lo svolgimento dell'attività aziendale.

Appare allora evidente che la scelta dell'amministratore di mantenere in vita il rapporto di lavoro con la sola dipendente amministrativa PERELLI, contrario alla più elementare logica imprenditoriale, rispondeva esclusivamente al fine di assicurarsi il rimborso delle relative retribuzioni da parte del Comune di Taranto.

I rimborsi elargiti dal Comune di Taranto a favore del datore di lavoro per la consigliera PERELLI ROSA sono dettagliatamente compendiate in apposito prospetto riepilogativo ammontano complessivamente ad € . € 11.197,60

(Cfr. prospetto riepilogativo in allegato n. 13 informativa 12.1.2016)

2. *Le regole del sequestro finalizzato alla confisca per equivalente.*

Già posto quanto al *fumus* dei reati contestati, in merito alla richiesta di sequestro dei beni nella disponibilità degli indagati, per un valore corrispondente al profitto da costoro conseguito attraverso quel delitti, anche finalizzato alla c.d. confisca "per equivalente", appaiono opportune le seguenti precisazioni.

In primo luogo si rileva che, per costante giurisprudenza di legittimità, è noto che "in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, previsto dall'art. 322 ter cod. pen., il profitto del reato è costituito dal vantaggio economico, già conseguito dall'imputato e di diretta e immediata derivazione causale dal reato presupposto, calcolato al netto dell'effettiva utilità eventualmente conseguita dal danneggiato dal reato" (Sez. 2, Sentenza n. 8339 del 12/11/2013).

E' pure pacifico che "Nella confisca per equivalente prevista dall'art. 322 ter c.p., non è necessaria la dimostrazione del "nesso pertinenziale" tra il reato e le somme di denaro confiscate (e, prima, sequestrate), ossia non occorre la dimostrazione che trattasi di denaro proveniente dal delitto: ciò in quanto la confisca "per equivalente" ha ad oggetto beni nella disponibilità dell'imputato "per un valore corrispondente" a quello relativo al profitto o al prezzo del reato" (Cassazione penale, sez. III, 27/01/2011, n. 8982).

Inoltre, è riconosciuto che "il sequestro può ricadere su beni anche solo nella disponibilità dell'indagato, per essa dovendosi intendere la relazione effettuale con il bene, connotata dall'esercizio dei poteri di fatto corrispondenti al diritto di proprietà" (Cassazione penale, sez. II, 22/02/2013, n. 22153).

Alla luce di tali principi e di quanto esposto, può accogliersi la richiesta del Pubblico Ministero di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, anche cd. per equivalente, a carico degli indagati, come di seguito si precisa, di tutti i beni che siano nella disponibilità dei predetti, in via diretta o per interposta persona, sino ai limiti del profitto calcolato quale sommatoria dei rimborsi percepiti negli anni 2012/2014 per i delitti di truffa aggravata in danno del Comune di Taranto.

Giova rimarcare che il sequestro terrà in conto il cd. principio solidaristico, che uniforma la disciplina del concorso di persone e che, di conseguenza, implica l'imputazione dell'intera azione delittuosa in capo a ciascun concorrente, con la conseguenza che il sequestro deve

essere disposto per l'intero ammontare del profitto nei confronti di ciascuno di essi indagati - (Sez. 2, Sentenza n. 2488 del 27/11/2014).

P.T.M.

Il G.I.p., visti gli art. 321, c.p.p., 322 ter, 640 quater c.p., art. 1, c.143 L.244/2007:

- **DISPONE il sequestro preventivo (finalizzato alla confisca anche per equivalente) sino alla concorrenza degli importi che seguono, su tutti i conti correnti bancari, depositi bancari comunque denominati, disponibilità finanziarie e prodotti finanziari di qualsiasi natura, beni mobili (contanti, oro, preziosi, gioielli, opere d'arte di pregio), beni mobili registrati ed immobili, azioni, quote societarie, di cui risulta la disponibilità in capo ai seguenti indagati e così suddiviso:**
 - ✓ **ILLIANO Filippo - CASTELLANETA Andrea e ALLEGRETTI Franca fino a concorrenza della somma di € 75.573,29;**
 - ✓ **GIGANTE Cosimo (n. 28.8.1957) - GIGANTE Alessandro - GIGANTE Cosimo (n. 11.4.1955) fino a concorrenza della somma di € 95.097,30;**
 - ✓ **UNGARO Giovanni - FASANO Isidora - SOLLIMA Giovanni fino a concorrenza della somma di € 37.900,59;**
 - ✓ **CITO Mario - MASTROVITO Giovanni fino a concorrenza della somma di € 19.378,77;**
 - ✓ **PERELLI Rosa - SEPRANO Angela fino a concorrenza della somma di € 11.197,60**
- **RISERVA la nomina di un amministratore, ex art. 104, disp.att., c.p.p., all'esito della esecuzione.**

Manda alla cancelleria per l'immediata trasmissione del presente decreto al P.M.-sede, perché ne curi l'esecuzione e per le altre incombenze di rito.

Taranto, 25 giugno 2018.

IL GIUDICE




UFFICIO G.I.P.
Per copia conforme
all'originale.
Taranto, n. 25-6-18
Il Cancelliere

